



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare
per l'utilizzo della camera mortuaria
presso i cimiteri di Calavino e Lasino

Art. 1 Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di utilizzo delle Camere mortuarie presso i cimiteri Comunali, previste dall'art. 9 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 26 di data 23.03.2016. (Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti) per le funzioni individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 2 Individuazione degli aventi diritto

1. Il deposito e l'osservazione delle salme presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è garantito secondo il seguente ordine di priorità, per le salme di persone:
 - a. decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso al momento della morte la propria residenza;
 - b. già residenti nel Comune ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - c. morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune, ed ammesse nei cimiteri comunali previa autorizzazione del Sindaco;
 - d. non residenti in vita nel comune, anche in casi diversi da quelli precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale ed ammesse nei cimiteri comunali su domanda e previa autorizzazione del Sindaco;
 - e. non decedute nel comune e non residenti in vita nel comune su richiesta dei familiari che prospettino particolari motivi e situazioni personali.

Art. 3 Richiesta d'uso

1. Le istanze di deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali, sono presentate dai parenti del defunto o da loro incaricato, in carta resa legale, fatta eccezione per il trasferimento disposto dall'autorità sanitaria o dalla forza pubblica;
2. La presentazione della richiesta di utilizzo comporta l'accettazione delle norme di cui al presente disciplinare.

Art. 4 Autorizzazioni e gestione

1. Le autorizzazioni di deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali sono rilasciate d'ordine del Sindaco.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 5 Corrispettivi

1. L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al solo rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per le persone:
 - a. decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso al momento della morte la propria residenza;
 - b. già residenti nel Comune ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici.
2. L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al pagamento di un corrispettivo pari ad **€ 25,00 al giorno** oltre al rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per le persone:
 - a. morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune, ed ammesse nei cimiteri comunali previa autorizzazione del Sindaco;
 - b. non residenti in vita nel comune, anche in casi diversi da quelli precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale ed ammesse nei cimiteri comunali su domanda e previa autorizzazione del Sindaco.

3. L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al pagamento di un corrispettivo pari ad **€ 50,00 al giorno** oltre al rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per:
 - a. le persone non decedute nel comune e non residenti in vita nel comune su richiesta dei familiari che prospettino particolari motivi e situazioni personali.
 - b. ogni altra richiesta presentata da terzi.

Art. 6 Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
 - Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 26 di data 23.03.2016.

Art. 7 Responsabilità

1. I richiedenti sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture e agli arredi, durante l'utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a persone o cose.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01.01.2025 e pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.